

ALL. A)

**COMUNE DI REGGIO EMILIA *REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)***

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 3 – Soggetto attivo

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

Art. 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

Art. 8 bis – Riduzione per conferimento ai CDR (Centri di raccolta)

Art. 8 ter – Agevolazioni collegate alla misurazione puntuale

Art. 9 - Agevolazioni sociali

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Art. 11 – Categorie di utenza

Art. 12 – Determinazione della tariffa

Art. 13 – Riscossione

Art. 13 bis – Ravvedimento operoso

Art. 14 – Dichiarazioni

Art. 15 – Tributo giornaliero

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 18 - Dilazione del pagamento

Art. 19 – Riscossione coattiva

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.

La gestione dei rifiuti nel Comune di Reggio Emilia è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale il presupposto si realizza.

Art. 3 – Soggetto attivo

Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;

- c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
- d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
- e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

Fino alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con il quale verrà attestato l'avvenuto completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.

Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Per le aree di cui alla lett. c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile, viene considerato il 30% della superficie totale.

Per i locali destinati a parcheggio coperto di attività economiche, ove la misurazione delle superfici adibite a transito e manovra sia di difficile determinazione, si applica una percentuale di abbattimento della superficie del locale pari al 50%.

Con riferimento alle aree scoperte operative adibite a distesa, utilizzate da utenti non domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad esempio bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, prive di stabili strutture e utilizzate in modo saltuario e discontinuo in corso d'anno, si applica una percentuale di abbattimento della relativa superficie pari al 30%.

Per l'anno d'imposta 2020, in considerazione della problematica situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle fattispecie di cui al periodo precedente si applica una percentuale di abbattimento della relativa superficie pari al 60 %

Art. 6 – Esclusioni dal tributo.

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- Locali inutilizzati privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione ovvero, in caso di motivata impossibilità a produrle, da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze. Nel caso di utenza comune a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabile, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale viene

dichiarato il permanente stato di non utilizzo. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli.

- Centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- Vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- Di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- locali adibiti da imprenditori agricoli a ricoveri di attrezzi e mezzi;
- balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva ;

- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- locali in proprietà o locazione del Comune, destinati a servizi istituzionali

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- adibite all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- aree in proprietà o locazione del Comune, destinate a servizi istituzionali.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.

Art 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto dei locali e delle aree ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Qualora invece la superficie risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali e delle aree ove si realizza la promiscuità, le percentuali di seguito indicate:

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
- strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
- elettrauto: 65%;
- caseifici e cantine vinicole: 55%;
- macellerie e pescherie: 75%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.

Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni

1 - Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.

2- L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Nel caso in cui tale l'interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

3 – Per le utenze domestiche sono previste le seguenti riduzioni:

a) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa. Per le utenze che avviano o interrompono la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. La riduzione è subordinata alla presentazione al Gestore di apposita richiesta documentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la pratica di compostaggio è stata avviata. Le utenze che beneficiano della presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate.

In qualunque momento, incaricati del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

a bis) Nel caso dell'unità immobiliare di cui all'art. 9-bis¹ del D.L. 47/2014 (convertito in L. 80/2014), l'imposta annua è ridotta di due terzi

¹ Art. 9- bis " 1. "(..) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (..)"

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

b) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o utilizzati saltuariamente e comunque non costituenti dimora abituale di alcuno e per i locali delle utenze domestiche dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce, gas) di solo mantenimento e non occupati è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata comunque su un numero di occupanti pari a due. La richiesta per fruire della riduzione deve essere presentata entro il termine previsto all'art. 14.

4 – Per le utenze non domestiche sono previste le seguenti riduzioni:

a) Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15.

b) Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante esibizione del formulario o attestazione rilasciata da soggetti autorizzati, comprova di avere avviato al riciclo.

La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo, con esclusione degli imballaggi terziari, e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 100% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spese del produttore.

c) Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:

- agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi con ristorante”
- agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi senza ristorante”
- agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria “Ristoranti”

d) Alle utenze non domestiche inattive, **causa cessata o accertata sospensione di attività per procedure concorsuali concluse o in corso di definizione**, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo; **contestualmente, data la presenza di utenze a rete attive, si applica un'unica categoria tariffaria corrispondente alla n. 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, su tutta la superficie tassabile**. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

Alle utenze non domestiche con sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, potranno essere riconosciute riduzioni/agevolazioni tariffarie a seguito di interventi normativi o regolatori in materia o su facoltà dell'ente stesso in base alla potestà regolamentare così come previsto dalla L. 147/2013 comma 660. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.

e) In attuazione dell'art. 1 comma 659 lettera E bis della legge 147/2013, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso la popolazione, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

La riduzione che comunque non può superare il 20% della parte variabile della tariffa è così determinata: si applica una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd medesimo.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini di decadenza, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore, che potrà effettuare opportuni controlli.

f) Agli esercenti di pubblici esercizi che dimostrano di avere dismesso l'utilizzo di dispositivi a terminale per videogiochi, è riconosciuta una riduzione del tributo del 20% per la quota fissa e per la quota variabile della tariffa. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di una richiesta corredata della documentazione attestante la chiusura e cessione dei dispositivi.

g) In recepimento dell'art. 4, comma 1 del D.M. 3 Luglio 2017 n. 142 "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'art. 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152" e alla risoluzione del 18 Ottobre 2017 dell'Assemblea Regionale dell'Emilia Romagna, che impegna la Giunta regionale ad adoperarsi per destinare risorse specificamente finalizzate a sostenere tale comportamento virtuoso che dovrebbe aiutare a contenere il volume degli imballaggi "a perdere" con benefici per l'ambiente viene riconosciuta, per ciascun anno d'imposta, una riduzione che comunque non può superare il 10% della parte variabile ed è subordinata alle seguenti condizioni:

- Deve trattarsi di imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi, ristoranti, bar e altri punti di consumo, così come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/2017.
- Il valore della merce avente imballaggio "a rendere" deve rappresentare almeno il 50% del valore complessivo della merce acquistata nell'anno solare.
- Per beneficiare della riduzione occorre presentare apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredata di tutta la documentazione comprovante il versamento della cauzione (cauzione che è da versare contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile) e il valore dell'imballaggio a rendere così come specificato al punto precedente.

h) Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. Le modalità di presentazione della richiesta sono disciplinate all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 8 bis - Riduzione per conferimento ai CDR (Centri di raccolta)

Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:

- Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo Tari e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti
- Il sistema informatizzato registra ogni accesso avvenuto dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno di conferimento ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere

uno sconto da applicare sull'avviso di pagamento Tari dell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento

- I materiali conferiti ai CDR, da contabilizzarsi ai fini della riduzione, sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE), solo se completi di tutti i loro componenti, nonché altri materiali di seguito indicati. Più precisamente:

1. RAEE:

- RAEE 1, per esempio: Frigoriferi, congelatori
- RAEE 2 grandi bianchi, per esempio: (lavatrici, lavastoviglie)
- RAEE 3, per esempio: Tv, monitor
- RAEE 4, per esempio: piccoli elettrodomestici
- RAEE 5, per esempio: fonti luminose (lampadine, tubi al neon)

2. Altri materiali:

- Olio vegetale (oli di frittura)
- Olio minerale (olio motore autoveicoli)
- Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli, ma non pile comuni)
- Ingombranti. Questa categoria comprende indicativamente:
 - Reti letto
 - Materassi
 - Armadi
 - Comodini
 - Comò
 - Pezzi di mobili arredo componibili
 - Arredi diversi solo se presentano tutte le dimensioni uguali o maggiori di 1 m x 1 m x 0,5 di profondità
 - di 1 m x 1m x 0,5m profondità

Per la determinazione degli sconti da riconoscere alle utenze viene definito un punteggio il cui valore sarà definito annualmente con delibera di Giunta Comunale e scelto all'interno dei valori minimi e massimi di seguito indicati, per ogni tipologia di materiale conferito:

| Tipologia materiali | unità di misura | Punti da assegnare | | Valore in € (100 punti = 0,15 €) |
|---|-----------------|--------------------|------|-------------------------------------|
| | | minima | max | |
| RAEE 1, esempio linea freddo | numero | 1000 | 2400 | 1,50 – 3,6 |
| RAEE 2 grandi bianchi | numero | 500 | 3900 | 0,75 – 5,85 |
| RAEE 3 Tv, monitor | numero | 300 | 1000 | 0,45 – 1,5 |
| RAEE 4 Piccoli elettrodomestici | numero | 150 | 560 | 0,22 – 0,84 |
| RAEE 5 fonti luminose | numero | 30 | 250 | 0,045 - 0,375 |
| Olio vegetale (oli di frittura) | litri | 200 | 450 | 0,30 – 0,675 |
| Olio minerale (olio motore autoveicoli) | litri | 150 | 400 | 0,225 – 0,6 |
| Accumulatori | numero | 100 | 300 | 0,15 – 0,45 |
| Ingombranti grandi dimensioni (libreria, divano, letti, materassi, ecc) | numero | 500 | 2400 | 0,75 – 3,6 |

- Il punteggio totale accumulato può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffaria.
- La scontistica viene cumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più periodi d'imposta.
- Lo sconto viene riconosciuto sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.

Nel caso la Giunta non determini nuovi punteggi per l'anno di imposta di riferimento, si intendono applicati quelli dell'ultima delibera di Giunta approvata in materia.

Art. 8 ter – Agevolazioni collegate alla misurazione puntuale

Nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 del presente regolamento, il Comune, contestualmente all'approvazione delle tariffe può prevedere agevolazioni per il computo della quota variabile della tariffa dei soggetti la cui produzione di rifiuti indifferenziati è condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà.

Alle utenze domestiche “**residenti**” con soggetti **inseriti nel medesimo stato di famiglia**, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e/o per stomie, **come certificato da prescrizione medica (di base o specialistica)**, non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.

L'agevolazione viene concessa previa presentazione al Gestore di apposita richiesta.

Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.

L'agevolazione viene concessa sulla base delle risultanze anagrafiche.

Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi, in affido familiare, non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare.

Tenuto conto della particolarità del rifiuto assimilato prodotto e dei vincoli igienico-sanitari presenti nelle strutture sanitarie, agli Ospedali, Case di Cura, Poliambulatori, Centri diurni e Case di riposo per anziani viene applicato alla componente variabile della tariffa determinata con misurazione puntuale, uno sconto del 50 % sul costo delle vuotature eccedenti le minime.

Art. 9 – Agevolazioni sociali

A favore delle utenze domestiche “residenti” vengono previste le seguenti agevolazioni:

- riduzione del **100% della quota variabile della tariffa**, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, pari o inferiore a euro **8.265,00**;
- riduzione del **50% della quota variabile della tariffa**, a favore dei nuclei familiari aventi un valore ISEE ordinario, superiore a euro **8.265,00 e fino a euro 12.500,00**.

L'abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale nella percentuale così come definita annualmente ai sensi art. 12 del presente Regolamento, e quindi non sarà applicata alle tariffazioni legate alle vuotature minime e a quelle eventuali eccedenti le minime.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino al Gestore, a partire dal 15 gennaio ed entro il **30 settembre** dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione, una dichiarazione redatta su apposito modello e dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione.

Il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione, presuppone un ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

La dichiarazione dovrà essere rinnovata ogni anno, a pena di decadenza, nell'intervallo temporale sopra specificato.

Gli importi derivanti dalle suddette agevolazioni saranno annualmente stimati e inseriti nella proposta di Bilancio del Comune con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 .

Gli importi così quantificati costituiscono il limite alle riduzioni riconoscibili ai beneficiari.

Qualora gli importi **inseriti a** Bilancio si rivelassero insufficienti rispetto alle richieste presentate al Gestore **entro il 30 settembre**, le riduzioni percentuali sopra stabilite verranno proporzionalmente ridotte al fine di rispettare l'importo complessivo massimo previsto a carico del Bilancio Comunale.

Qualora risultassero ancora disponibilità di risorse nel Fondo previsto a Bilancio per le suddette agevolazioni una volta evase tutte le richieste pervenute al gestore entro il 30 settembre, potranno essere riconosciute le agevolazioni sociali anche alle richieste tardive presentate al gestore entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Le riduzioni percentuali accordate alle richieste tardive, saranno applicate in base all'ordine di arrivo delle stesse e fino al raggiungimento del tetto massimo previsto annualmente a Bilancio.

Le agevolazioni di cui al presente articolo saranno applicate in sede di seconda rata per le domande pervenute entro il 30 Settembre, mentre per quelle pervenute tardivamente dal 1 Ottobre al 31 Dicembre saranno eventualmente applicate, solo nel caso di residua disponibilità, in sede di prima rata dell'esercizio successivo.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione, introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono sull'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del contenitore indifferenziato, così come sull'addebito dei sacchi adibiti, nelle zone previste, alla raccolta della frazione indifferenziata.

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 11 – Categorie di utenza

Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:

1) Domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:

- di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena;

- attività di studio o lavoro all'estero per periodi superiori a sei mesi nell'anno d'imposta, debitamente documentata;

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione temporanea generata attraverso strumenti digitali (es. marketplace online, ads online, OTA, metasearch engines, social network) è prevista l'applicazione dello schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti, considerando, in ogni caso, un numero di occupanti pari a due.

2) Domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa prevista per un componente.

Le posizioni domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento, di cui all'art. 8 comma 3 lettera b) sono quelle che non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento.

Utenze non domestiche

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. E' facoltà del responsabile del tributo, nel caso di cui sopra, di attribuire all'utenza con proprio provvedimento motivato la categoria ritenuta più pertinente.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 - Determinazione della tariffa

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

La deliberazione del piano tariffario, anche se approvata successivamente all'inizio dell'anno, purché entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio

di previsione, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro la prima emissione di acconto, in prima applicazione e salvo conguaglio si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

In caso di mancata approvazione da parte dell'Autorità di Ambito regionale del piano finanziario del tributo, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio, il tributo sarà versato per la prima rata in acconto, utilizzando le tariffe valide per l'anno precedente e successivamente sarà operato un conguaglio, ad avvenuta approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'annualità di competenza.

Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.

Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, a favore delle utenze domestiche.

La raccolta dei rifiuti sul territorio comunale avviene direttamente a domicilio per la frazione di rifiuto indifferenziata e per le altre frazioni ove previsto.

Tale modalità rende necessaria la consegna gratuita a ciascun contribuente degli appositi contenitori in materiale plastico.

I contenitori del rifiuto indifferenziato sono associati all'utenza cui sono destinati e pertanto, nel caso di cessazione/variazione dell'utenza, devono essere riconsegnati al Gestore entro 60 giorni dall'evento.

Le tariffe sono articolate in base ai criteri e alle categorie di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e si compongono di una quota fissa e di una quota variabile.

In via sperimentale, a decorrere dal 1/7/2019, la quota variabile della tariffa sarà calcolata anche sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. I relativi parametri sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:

- a) La riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
- b) Il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
- c) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
- d) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;
- e) Il tariffario dei sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per i sacchi minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi;
- f) Il numero di sacchi minimi del rifiuto indifferenziato addebitati alle utenze domestiche sulla base del numero dei componenti della famiglia;
- g) Il numero di sacchi minimi addebitati alle utenze non domestiche;
- h) L'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione/variazione dell'utenza.

In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato, il Gestore addebita la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per il contenitore da 40 litri per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per i contenitori da 120 litri per le utenze non domestiche.

In caso di non ritiro da parte dell'utente dei sacchi del rifiuto indifferenziato, il Gestore addebita la quota puntuale relativa a ritiri minimi previsti per i sacchi da 50 litri per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa ai ritiri minimi previsti per i sacchi da 100 litri per le utenze non domestiche.

L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.

Per l'anno d'imposta 2020, in ragione dell'emergenza COVID-19, l'addebito relativo alle vuotature eccedenti i minimi effettuate dal 01/07/2019 al 31/12/2019, verrà inserito nel secondo avviso ordinario di pagamento corrispondente alla seconda rata tari 2020.

Le vuotature dei contenitori del rifiuto indifferenziato domestico, effettuate direttamente dall'utenza presso le Ecostation informatizzate, così come quelle effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "porta a porta" o direttamente presso l'Ecostation, ha un costo definito annualmente nel piano tariffario.

Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nel contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo.

All'utenza non domestica, che per le superfici imponibili veda l'applicazione di differenti categorie tariffarie e abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito in base al numero di categorie tariffarie applicate.

Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa.

E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.

Sono escluse dall'applicazione della misurazione puntuale le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

Art. 13 – Riscossione

Il versamento del tributo deve avvenire mediante **il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (delega F24, con allegazione del relativo modello precompilato)**, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo. Il versamento inoltre potrà avvenire con la modalità di addebiti diretti SEPA (SDD Sepa Direct Debit) o **attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cosiddetta modalità PagoPa), ove attivati e ammessi dalla normativa vigente.**

Il Comune, una volta definite le infrastrutture informatiche necessarie all'avvio di tali forme di pagamento, darà comunicazione all'utenza delle modalità per l'attivazione del servizio in apposito spazio all'interno degli avvisi di pagamento.

Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- **30 giugno:** è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
- **2 dicembre:** è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale conguaglio.

Per l'anno d'imposta 2020 in considerazione della situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per le utenze domestiche e dal 30 Giugno al 30 Settembre 2020 per le utenze non domestiche.

Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 13 bis – Ravvedimento operoso

Sono applicate alla tari le norme in materia di ravvedimento di cui all'art. 9 bis del regolamento generale delle entrate tributarie comunali qui riportate:

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

1 bis. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 14 – Dichiarazioni

I soggetti individuati all'articolo 4 devono dichiarare su apposito modello ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tari ed in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo, se non diversamente disposto da specifiche previsioni del presente regolamento.

All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di

spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

La mancata definizione della dichiarazione fiscale per cause non imputabili al Gestore non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Per i locali inutilizzati con utenze attive di servizi a rete comuni a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabili, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. La dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi del medesimo articolo sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di produzione, l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER.

E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.

Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).

L'applicazione della riduzione di cui all'art. 8, punto 4 lett. b) è consentita a condizione che gli interessati presentino, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.

L'agevolazione prevista al comma 4, lettera h) dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

- i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie;

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria, se spettante, sarà riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine dichiarativo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Art. 15 – Tributo giornaliero

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

Il contribuente può richiedere al gestore, che mette a disposizione apposito modulo, il rimborso, anche mediante compensazione, delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Eventuali rimborsi accolti saranno trattati come partite a credito sulle somme ancora dovute e riportate negli avvisi di pagamento periodici. Nel caso in cui tale compensazione non sia possibile il gestore ne darà idonea comunicazione al Comune che provvederà ad erogare materialmente le somme riconosciute a rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.

Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge di imposta 147/2013 commi 692 e seguenti e dalle disposizioni di cui alla L. 296/2006 commi 161 e seguenti e successive modificazioni e integrazioni. Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 01/01/2020 trovano inoltre applicazione le disposizioni dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge n. 160/2019.

Nell'attività di controllo trova applicazione l'art. 10, comma 2 dello Statuto del contribuente Legge n. 212/2000 in tema di tutela dell'affidamento e della buona fede.

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento esterno della gestione della riscossione ordinaria del tributo, il funzionario responsabile limitatamente alle attività affidate è individuato dal gestore.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite al precedente art. 13, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per

omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/97.

Per gli omessi o parziali versamenti del tributo dovuti a partire dall'anno d'imposta 2020, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, **un unico atto con duplice valenza di avviso di sollecito e di avviso di accertamento dando un primo termine, non inferiore a 30 giorni, per effettuare il versamento senza applicazione di sanzioni e interessi. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento varrà quale atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/97 e degli interessi.**

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al **comma 4**, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni relative alle ipotesi di cui ai commi **7, 8 e 9** sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00, salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 18 - Dilazione del pagamento

Il Comune, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute sia per il pagamento dell'ordinario sia per le somme risultanti da avvisi di accertamento **e ingiunzioni fiscali, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. E' facoltà del Comune, ai fini della verifica della situazione di difficoltà economica richiedere, anche a campione, l'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.**

Avviso di pagamento ordinario:

Entro la data di scadenza dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente può fare richiesta di poter pagare almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota in rate mensili le cui scadenze devono terminare entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'avviso di pagamento successivo.

La rateizzazione viene concessa, per l'avviso di pagamento ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti delle rate sono eseguiti entro le scadenze previste.

I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende sono i seguenti:

- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 100,00;
- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 500,00.

Avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali

A) La rateizzazione viene concessa applicando il saggio di interesse pari a quello legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto al successivo punto sub B). La rateizzazione è concessa dal funzionario responsabile del tributo secondo il seguente schema:

- **fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;**
- **da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;**
- **da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;**
- **da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;**
- **da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;**
- **da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;**
- **da euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.**

Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 50,00 cadauna. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa con rate di norma mensili costanti non inferiori ad € 100,00 cadauna.

In ogni caso all'istanza di rateizzazione dovrà essere allegata copia dell'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.

Per accertamenti di importo superiore a € 10.000,00 la rateizzazione è concessa solo a fronte del versamento di un importo iniziale pari ad almeno tre rate del piano di ammortamento.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata, ai sensi del comma 798, art. 1, della L.160/2019, per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili.

B) Nell'ipotesi di domanda di dilazione presentata fronte di ingiunzione fiscale o di avviso di accertamento divenuto esecutivo a norma del comma 792 dell'articolo 1 della L. 160/2019 si applica l'interesse di dilazione pari alla misura legale maggiorata di due punti percentuali.

Nell'ipotesi di domanda di dilazione presentata a fronte dell'avviso di sollecito di cui all'articolo 17 comma 6, al piano di dilazione si applicano gli interessi legali.

Art. 19 – Riscossione coattiva

Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. Per le ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 639/1910 emesse dal 1 gennaio 2020 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 794 a 803 della legge n.160/2019.

Per la riscossione degli atti di accertamento del tributo emessi a partire dal 01/01/2020, si applicano le norme dettate dalla legge n.160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti).

Ai sensi del comma 802 della L. 160/2019, in combinato disposto con il successivo comma 804, sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal **1° gennaio 2020**.